



**CONSORZIO INTERCOMUNALE**  
**dei SERVIZI SOCIALI**  
*“Sud-pontino - LT/5”*

***REGOLAMENTO DEL FUNZIONAMENTO***  
***DEL CONSIGLIO***  
***D’AMMINISTRAZIONE***

*Approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 11.09.2025*

## **INDICE**

|                                                                           |               |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Art. 1 Composizione</b>                                                | <b>Pag. 2</b> |
| <b>Art. 2 Elezione del Consiglio</b>                                      | <b>Pag. 2</b> |
| <b>Art. 3 Requisiti per la nomina - Ineleggibilità ed Incompatibilità</b> | <b>Pag. 2</b> |
| <b>Art. 4 Cessazione - Revoca - Decadenza – Dimissioni</b>                | <b>Pag. 3</b> |
| <b>Art. 5 Attribuzioni del Consiglio d'Amministrazione</b>                | <b>Pag. 4</b> |
| <b>Art. 6 Funzionamento del Consiglio d'Amministrazione</b>               | <b>Pag. 5</b> |
| <b>Art. 7 Presidente del Consiglio d'Amministrazione</b>                  | <b>Pag. 6</b> |
| <b>Art. 8 Ricorsi</b>                                                     | <b>Pag. 7</b> |

## **Art.1**

### **Composizione**

1. Il Consiglio d'Amministrazione (CdA) del Consorzio COISES Sud Pontino LT/5 è l'organo di amministrazione e di controllo dell'attività dell'Ente, eletto dall'Assemblea consortile fuori dal proprio seno.
2. Il Consiglio d'Amministrazione (CdA) del Consorzio COISES Sud Pontino LT/5 è l'organo che ne cura gli aspetti gestionali ed è composto da sette membri effettivi di cui uno con funzione di Presidente.
3. I componenti del Consiglio di Amministrazione, ivi compreso Presidente e Vice Presidente, non possono percepire alcuna indennità e/o gettone di presenza fatta eccezione per il rimborso spese di viaggio e similari regolarmente rendicontate.
4. I componenti del Consiglio d'Amministrazione durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.

## **Art.2**

### **Elezione del Consiglio**

1. I componenti del Consiglio d'Amministrazione sono nominati dall'Assemblea del Consorzio fuori dal proprio seno.
2. L'elenco dei candidati è formulato sulla base della proposta dei componenti dell'Assemblea consortile.
3. Ciascun componente può proporre un solo nominativo.
4. La scelta dei candidati è effettuata in modo da garantire adeguata rappresentanza tra i Comuni con meno di 5.000 residenti.
5. L'elezione avviene a scrutinio palese, a maggioranza assoluta, sulla base di una o più proposte, sottoscritta da almeno un terzo dei Sindaci o delegati aderenti al Consorzio, contenente i nominativi dei candidati alla carica di consigliere.
6. Qualora siano presentate più proposte, risulteranno eletti i consiglieri della proposta che avrà ottenuto la maggioranza assoluta dei presenti.
7. Non possono essere sottoscritte più proposte.
8. Le proposte presentate saranno acquisite agli atti dell'Ente;

## **Art.3**

### **Requisiti per la nomina – Ineleggibilità ed Incompatibilità**

1. I componenti del Consiglio d'Amministrazione, devono possedere i requisiti per essere eletti Consiglieri Comunali e Provinciali ed una specifica competenza e

qualificazione professionale, tecnica e/o amministrativa, per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende e/o istituzioni pubbliche, private nell'associazionismo e nel volontariato, nonché per uffici pubblici ricoperti.

2. Non possono ricoprire la carica di Presidente e di componente il Consiglio d'Amministrazione coloro che si trovino, nei confronti del Consorzio, in condizioni di incompatibilità analoghe a quelle previste per i consiglieri comunali nei confronti dei Comuni.
3. Non possono ricoprire la carica di componente del Consiglio d'Amministrazione coloro che sono in lite con il Consorzio nonché i titolari, i soci illimitatamente responsabili, gli amministratori ed i dipendenti con poteri di rappresentanza o di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o comunque connesse ai servizi del Consorzio.

#### **Art. 4**

##### **Cessazione – Revoca – Decadenza – Dimissioni**

1. Il Presidente e i componenti del Consiglio di amministrazione cessano dalla carica:
  - a) per dimissioni;
  - b) per revoca
  - c) per scadenza;
  - d) per decadenza;
2. Le dimissioni o la cessazione a qualsiasi titolo, contemporaneamente della metà + 1 dei consiglieri, determinano la decadenza dell'intero Consiglio d'Amministrazione.
3. Entro 10 giorni dalla data in cui si sono verificati i casi del comma precedente, il Presidente dell'Assemblea Consortile convoca l'Assemblea stessa per la nomina del nuovo Consiglio d'Amministrazione.
4. Nel suddetto periodo le funzioni del Presidente del Consiglio di Amministrazione sono assunte dal Direttore Generale.
5. L'Assemblea può, con delibera motivata, revocare il Presidente e i membri del Consiglio d'Amministrazione. Per la votazione, da effettuarsi a scrutinio palese, è necessaria la maggioranza assoluta.
6. I componenti del Consiglio d'Amministrazione che non intervengano senza giustificato motivo a tre sedute consecutive, sono dichiarati decaduti.
7. La decadenza è deliberata dall'Assemblea che vi provvede entro 15 giorni dal verificarsi della causa di decadenza.
8. Le dimissioni dalla carica di Presidente e di Consigliere d'Amministrazione sono presentate dagli stessi al Presidente dell'Assemblea del Consorzio, non necessitano di

presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dall'Assemblea la relativa surrogazione, che deve avvenire entro venti giorni dalla data di presentazione delle dimissioni stesse.

9. La surrogazione avviene con le stesse modalità previste per la nomina.
10. I componenti il Consiglio di Amministrazione che surrogano i consiglieri cessati anzitempo, esercitano le loro funzioni limitatamente al periodo di tempo in cui sarebbero rimasti in carica i loro predecessori.
11. Il Presidente ed i Consiglieri possono essere sospesi o dichiarati decaduti dall'esercizio delle loro funzioni dall'Assemblea consortile nei casi previsti dalla legge, dalle norme regolamentari e dallo Statuto.

## **Art. 5**

### **Attribuzioni del Consiglio d'Amministrazione**

1. L'attività del Consiglio d'Amministrazione è collegiale.
2. Il Consiglio di Amministrazione per il conseguimento dei fini statutari del Consorzio, in attuazione degli indirizzi espressi dall'Assemblea, compie tutti gli atti che non siano riservati dalla legge o dallo Statuto ad altri Organi.
3. Su base annua il Consiglio di Amministrazione è tenuto a svolgere una relazione sull'attività del Consorzio ed a trasmetterla al Consiglio Comunale dei Comuni consorziati.
4. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del direttore, ha competenza esclusiva ad adottare gli atti fondamentali: bilancio preventivo, relative variazioni, rendiconto e programmi socio-assistenziali, per sottoporli all'approvazione dell'assemblea.
5. Il Consiglio di Amministrazione compete inoltre:
  - approvare i programmi esecutivi, regolamenti di gestione, i progetti, il piano esecutivo gestionale e compiere tutti gli atti di amministrazione che non siano attribuiti ad altri organi;
  - provvedere alla selezione e alla successiva nomina del Direttore e del personale del Consorzio, nel rispetto dei criteri approvati dall'Assemblea;
  - approvare gli accordi aziendali sottoscritti con le organizzazioni sindacali;
  - presentare all'assemblea le proposte di modifica territoriale e qualitativa del servizio o dei servizi assegnati, con i relativi costi;
  - determinare i misuratori ed i modelli di rilevazione del controllo economico interno di gestione;
  - adottare, in via d'urgenza, le deliberazioni relative a variazioni di bilancio, da sottoporre a ratifica dell'assemblea nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza;

approvare le tariffe ordinarie dei servizi ed i prezzi delle prestazioni non regolate da tariffe;

- adottare i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri stabiliti dall'assemblea;
  - conferire gli incarichi di collaborazione esterna, secondo le modalità ed i criteri stabiliti dall'art. 110 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 nonché dallo Statuto e dalle norme regolamentari.
  - Nominare gli organi di vertice del Consorzio secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
6. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione vengono inserite nell'apposita raccolta cronologica.
  7. Alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono applicate le norme previste dalla legge in ordine all'istruttoria, ai pareri, alla forma, alle modalità di redazione e pubblicità ed al controllo.

## **Art. 6**

### **Funzionamento del Consiglio d'Amministrazione**

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno una volta al mese.
2. La convocazione viene effettuata dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione almeno 5 giorni prima della seduta con comunicazione trasmessa a mezzo PEC e/o posta elettronica ordinaria.
3. Il termine di 5 giorni è derogabile nei casi di assoluta urgenza, nei quali il termine può ridursi a 24 ore prima dell'ora fissata per la seduta.
4. La convocazione deve contenere ordine del giorno, data, ora e luogo ove avrà sede la seduta.
5. Il Presidente del Consiglio d'Amministrazione è tenuto a convocare il Consiglio entro 15 giorni quando lo richiedono congiuntamente 4 componenti del CdA, inserendo all'ordine del giorno gli argomenti richiesti.
6. Le sedute del Consiglio d'Amministrazione non sono pubbliche. Ad esse partecipa il Direttore Generale senza diritto, con la funzione di segretario; lo stesso non partecipa nei casi in cui siano in discussione proposte di delibera che lo riguardano, in questo caso la carica di segretario sarà ricoperta o dal Vice-Direttore Generale del Consorzio o da un membro del Consiglio stesso.
7. Il Presidente può invitare alle sedute dirigenti, tecnici, esperti anche estranei al Consorzio per l'esame di particolari materie o oggetti.

8. Il Consiglio d'Amministrazione delibera con l'intervento della maggioranza dei suoi componenti e a maggioranza assoluta dei votanti.
9. In caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi ne va le veci.
10. I componenti del Consiglio d'Amministrazione devono astenersi nel caso in cui si discutano o si deliberano atti o provvedimenti nei quali abbiano interesse personale essi stessi o loro affini entro il 4° grado.
11. Le sedute si svolgeranno in presenza. E' altresì ammissibile, previa adozione di apposito regolamento, la possibilità di svolgere sedute in modalità telematica o mista (simultanea partecipazione dei membri del CdA in presenza e/o collegati a distanza).
12. La convocazione contiene le indicazioni utili per consentire l'eventuale partecipazione, da remoto, alle sedute.

## **Art. 7**

### **Presidente del Consiglio d'Amministrazione**

1. Il Presidente del Consiglio d'Amministrazione è il legale rappresentante del Consorzio ed è l'organo di raccordo fra Assemblea e Consiglio di Amministrazione;
2. Esercita le seguenti funzioni:
  - a) convoca e presiede il Consiglio d'Amministrazione e stabilisce l'ordine del giorno;
  - b) firma gli atti e la corrispondenza del Consiglio d'Amministrazione;
  - c) sottoscrive il contratto individuale di lavoro del Direttore Generale;
  - d) coordina l'attività dei componenti il Consiglio di Amministrazione, ne mantiene l'unità di indirizzo finalizzato alla realizzazione dei programmi ed al conseguimento degli scopi del Consorzio;
  - e) provvede alla trasmissione all'Assemblea degli atti fondamentali del Consiglio di Amministrazione;
  - f) vigila sull'esecuzione delle deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione;
  - g) firma, unitamente al segretario del Consorzio, i verbali di Deliberazione del Consiglio d'Amministrazione;
  - h) assume, sotto la propria responsabilità, i provvedimenti di competenza propria del Consiglio d'Amministrazione, quando l'urgenza sia tale da non permettere la tempestiva convocazione del Consiglio stesso, di questi provvedimenti il Presidente farà relazione al Consiglio alla prima adunanza al fine di ottenerne la ratifica. A tale scopo il Consiglio dovrà essere convocato non oltre quindici giorni dalla data del provvedimento d'urgenza.
  - i) Il Presidente del Consiglio d'Amministrazione può affidare a ciascun Consigliere, su delega, l'incarico di seguire specifici affari amministrativi.

- j) Le deleghe devono essere in ogni caso conferite per iscritto e possono essere revocate a giudizio insindacabile dal Presidente, di esse e della loro revoca viene data notizia al Presidente dell'Assemblea.
- k) Il Vice-Presidente coadiuva il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

### **Art. 8**

#### **Ricorsi**

Le deliberazioni del Consiglio possono essere impugnate con ricorso al Tribunale ordinario competente per territorio dagli interessati, o dal Procuratore della Repubblica, presso il Tribunale stesso entro trenta giorni dalla loro notificazione o dal compimento del termine di affissione.

**--FINE--**